



# ***SANTASERVICE ASL BA*** ***S.r.l.***

*società in house controllata al 100% dalla ASL BA*

*Sede legale: Lungomare Starita, 6 - 70123 - BARI (BA)*

*Sede direzionale-amministrativa: via Dei Bersaglieri, 3 - 70126 - BARI (BA)*

---

---

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER L'ANTICORRUZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

**PERIODO 2024-2025-2026**

---

---

---

## ***INDICE***

---

- 1      Introduzione. Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione
- 1.1    Introduzione
- 1.2    Organizzazione
- 1.3    Funzioni del supporto tecnico amministrativo
  
- 2      Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
- 2.1    Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza
- 2.2    I collegam. con il piano della performance o con gli analoghi strumenti di programmazione
- 2.3    Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma
- 2.4    Strategie per il trattam.del rischio – individuaz.delle misure di prevenzione della corruzione
- 2.5    Termini e modalità di adozione del Programma
  
- 3      Iniziative di comunicazione della trasparenza
- 3.1    Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati
- 3.2    Organizzazione e risultati attesi dalla trasparenza
- 4      Processo di attuazione del Programma
- 4.1    Individuazione dei responsabili della pubblicazione ed aggiornamento dei dati
- 4.2    Misure per assicurare l'efficacia delle comunicazioni certificate
  
- 5      Allegati al presente documento.

# 1.INTRODUZIONE. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE

## 1.1 — Introduzione

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ha la finalità di garantire da parte di questa azienda in house la piena attuazione del principio di trasparenza, definita dall'articolo 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli adattamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione."*

In via generale, occorre sottolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicità di funzioni; infatti, oltre ad essere uno strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, assolve anche un'altra importantissima funzione: la trasparenza è strumento volto alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. Quindi, come sottolineato nella delibera CiVIT n. 105/2010, gli obblighi di trasparenza sono correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione ed alla loro consequenziale eliminazione.

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 ed in vigore dal 20 aprile 2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, ha ampliato e specificato la normativa in questione, intanto obbligando anche le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 alla predisposizione ed alla pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ed inoltre ha introdotto l'istituzione del diritto di accesso civico, l'obbligo di nominare il responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciplina della trasparenza sullo stato patrimoniale dei politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, l'obbligo di definire sulla home page del sito istituzionale di ciascun ente un'apposita sezione denominata *"Amministrazione trasparente"*.

## 1.2 — Organizzazione della società

### **La struttura rappresentativa:**

*Amministratore Unico*

### **Gli organismi di controllo:**

*Revisore dei conti*

La presente società in house "SANITASERVICE ASL BA s.r.l." è la società 'in house providing' della 'ASL BA' a responsabilità limitata con Amministratore Unico di nomina e funzioni ai sensi della D.G.R. Puglia n.2271 del 3.12.2013 "Criteri di organizzazione delle Società strumentali alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia", nata nel 2010 ed a cui possono essere affidati, quale società strumentale, le seguenti attività e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'azienda o ente di riferimento:

(si riporta qui parte del suddetto D.G.R. Puglia n.2271/2013) "... omissis

a) Attività di ausiliario, portierato, pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti;

b) Attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 -Rete Emergenza-Urgenza;

c) Attività di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 s.m.i.;

d) Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;

e) Attività di logistica integrata (farmaci e beni economici);

f) Attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale;

g) Attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali (ad es. interventi di manutenzione edile di pitturazione o intonacatura delle pareti delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; interventi di manutenzione sugli infissi interni ed esterni; interventi di manutenzione degli elementi di arredo) e degli impianti ivi collocati (ad es. impianto elettrico, di condizionamento e/o riscaldamento delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; impianto idrico-fognante dei servizi igienici annessi alle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali). E' escluso l'affidamento in house della manutenzione di grandi impianti e delle attrezzature, delle apparecchiature medicali ed informatiche, nonché della manutenzione degli impianti che necessitano di certificazione di conformità alla normativa europea.

Resta comunque escluso l'affidamento a società strumentali "in house" di servizi diversi da quelli rientranti nella fattispecie di cui alle precedenti lettere a),b),c),d),e),f) e g)."

**Al momento sono in affidamento i seguenti servizi per la ASL BA: ausiliario, pulizia,**

**facchinaggio, manutentivo, portierato, Cup-Ticket e 118 Emergenza-Urgenza.**

La sede direzionale-amministrativa è a BARI in via Dei Bersaglieri n.3, attualmente l'Amministratore Unico è il **Dott. FABRIZIO D'ADDARIO** designato con Delibera del D.G. ASL BA n.517 del 13.03.2018 (al suo contratto il Socio Unico ha integrato la nota: prot. n. 104728 del 23 aprile 2018) e confermato con Verbale dell'Assemblea dei Soci del 13 maggio 2021, che sottoscrive il presente documento quale determina di adozione.

La società è nata dall'obiettivo strategico dell'internalizzazione dei servizi di supporto a quelli sanitari erogati dalle ASL pugliesi, attraverso la costituzione di società in house con socio unico, sulla base di studi condotti dalla Regione Puglia su tutto il territorio regionale, per riqualificare i servizi stessi attraverso una gestione diretta del personale.

Tale necessità scaturiva da 2 criticità di fondo rilevate su tutto il territorio regionale pugliese:

- Un disagio organizzativo di tipo funzionale: il personale impiegato dalle ditte appaltatrici spesso non era totalmente partecipe ai processi di supporto ai percorsi assistenziali. Disagio che molte volte produceva un vero e proprio disservizio con varie e ripetute lamentele da parte degli utenti;
- Una serie di criticità, consolidatesi nel tempo, che hanno influenzato negativamente i livelli di qualità, efficienza ed efficacia delle prestazioni: precarietà e temporaneità dei rapporti di lavoro tra le aziende appaltatrici e i lavoratori, scarsa formazione del personale soprattutto per i punti ad elevata complessità e rischiosità assistenziale, assenza di identità aziendale e carenza di motivazione al lavoro.


Lo scopo di questo piano aziendale dei servizi è quello di dare maggiore chiarezza e continuità al percorso gestionale intrapreso da ciascun ASL e creando i presupposti di un rinnovamento strategico che riqualifichi i servizi già erogati e proponga ulteriori soluzioni gestionali correlate alle effettive esigenze e necessità della ASL di riferimento in termini di dotazioni organiche e servizi da espletare.

### SANITASERVICE ASL BA PERSONALE AL 31/12/2023

Num. dipendenti	% Part-Time
1	97,22
7	66,67
1	61,85
1	62,5
1	65
91	55,55
44	52,77
181	50
1211	100
<b>TOT.</b>	<b>1538</b>

Per cui il numero totale dei dipendenti Sanitaservice ASL BA, attualmente in servizio, è di 1.538 unità lavorative (dati della tabella riportata sopra *aggiornata al 31/12/2023*).

### Organigramma Sanitaservice ASL BA S.r.l.



### 1.3 — Funzioni del supporto tecnico amministrativo

Le funzioni sono ad esempio le seguenti:

- a) gestione e controllo amministrativo del personale;
- b) supporto al personale, relazioni col pubblico e con le finanziarie (ufficio U.R.P.).

Alcune funzioni aziendali citate, non essendoci del personale dipendente tecnicamente predisposto, vengono svolte da personale esterno: **supporto professionale di esperti consulenti** (mediante avvisi pubblici di selezione e relativi contratti, o per i necessari legali, tramite convenzioni ai minimi tariffari normativi). A questo riguardo si faccia riferimento al sito Web aziendale alla pagina dedicata: “Amministrazione Trasparente” e poi “Consulenti e collaboratori” visionabile al seguente link:

<http://www.sanitaseviceaslba.it/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiECollaboratoriEsterni/ConsulentiECollaboratoriEsterni.html>

## 2 - PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

### 2.1 — Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli Organi di indirizzo politico-amministrativo definiscono degli obiettivi strategici in materia di trasparenza da raggiungere nell'arco del triennio. Tali obiettivi potranno essere aggiornati annualmente.

E' opportuno ricordare che la trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale che deve essere perseguita dalla società.

Sono stati elaborati i seguenti particolari obiettivi di trasparenza:

- monitoraggio dell'attuazione del programma della trasparenza secondo le indicazioni fornite dall'Anac per le Amministrazioni Pubbliche;
- il miglioramento delle informazioni di trasparenza pubblica rese nella sezione del sito Web aziendale istituzionale su internet nella sezione: "Amministrazione Trasparente";
- formazione interna in termini di trasparenza; standardizzazione e messa a sistema delle modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utente tramite il sito internet istituzionale, magari anche facendo riferimento alla chiarezza nella pubblicazione dei dati.

### 2.2 — I collegamenti con il piano della performance o con gli analoghi strumenti di programmazione

Si richiama, al riguardo, quanto la CiVIT ha previsto nella delibera n. 6/2013, par. 3.1, lett. b), in merito alla necessita di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità

diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance della controllante ASL BA, colei che in realtà effettivamente gestisce e rilascia i relativi servizi sanitari per i cittadini. Questa società pertanto non riporta un Piano di performance dato che, come è stato accennato, per sua natura, consente solo un supporto logistico e organizzativo finalizzato all'ottimizzazione della gestione delle attività strumentali della controllante, con un evidente vantaggio economico, dato che a parità di fabbisogno i costi da sostenere sarebbero solo quelli direttamente legati alla gestione del personale da impiegare.

Ad ogni modo la trasparenza deve essere assicurata per rendere pubblici i dati sull'andamento e sul funzionamento di questa amministrazione, per correttezza, integrità e dovere. Tutto ciò consente ai cittadini di ottenere ad integrazione un'effettiva conoscenza del supporto operativo prodotto, con il fine appunto, di agevolare e sollecitare le modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività, sebbene le principali attività di questa società non siano direttamente correlabili alla fruizione di un servizio diretto al cittadino, ma alla ASL controllante di riferimento.

Pertanto il presente programma deve intendersi correlato al sistema di gestione delle performance della ASL BA anche grazie all'apporto conoscitivo e partecipativo dei portatori di interesse (*stakeholder*) sia interni che esterni.

### 2.3 — Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti per l'individuazione dei contenuti del

#### Programma

Rispetto alla definizione del ruolo dei soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione del PTPCT, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approfondito alcuni profili specifici legati al rafforzamento della tutela del RPCT, quale figura cardine del sistema di prevenzione della corruzione.

Le Linee Guida ANAC n.1134/2017 forniscono una chiara rappresentazione del ruolo del RPCT nelle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Riportiamo qui di seguito le indicazioni principali sintetizzate dal Consiglio della stessa Autorità, è importante che le amministrazioni scelgano il soggetto cui affidare l'incarico di RPCT in coerenza con il dettato normativo e nel rispetto dei criteri di seguito illustrati:

- mantenere l'incarico di RPCT, per quanto possibile, in capo a **dirigenti di prima fascia**, o equiparati, i quali, stante il ruolo rivestito nell'amministrazione, hanno poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa;
- selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo;
- scegliere un dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità nello svolgimento dei compiti, in coerenza con il dettato normativo che dispone che l'incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio;
- considerare come assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione particolarmente stringente, puntuale e congrua, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
- **valutare di individuare come RPCT un dipendente con posizione organizzativa o comunque un soggetto con profilo non dirigenziale solo ed esclusivamente in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanza che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni.** Dovranno comunque essere garantite idonee competenze allo svolgimento della funzione;
- escludere la nomina di dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più

esposti al rischio della corruzione. A titolo meramente esemplificativo, possono considerarsi tali l'Ufficio contratti, l'Ufficio gestione del patrimonio, l'Ufficio contabilità e bilancio, l'Ufficio personale. Tale commistione potrebbe compromettere l'imparzialità del RPCT, generando il rischio di conflitti di interesse.

Affinché il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia, indipendenza (ex lege 190/2012) ed effettività, l'organo di indirizzo assicura al Responsabile l'esercizio pieno ed effettivo dei poteri, dotandolo, a tal fine, laddove possibile, di una struttura organizzativa idonea e proporzionata, con adeguato personale.

È anche auspicabile che venga istituzionalizzata l'individuazione di "referenti" per la prevenzione della corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali, in raccordo con il RPCT, specie in quelle che fungono da centro d'acquisto. In ogni caso, qualora non sia possibile costituire un ufficio dedicato, è necessario predisporre adeguati provvedimenti organizzativi atti a permettere al RPCT di avvalersi del personale di altri uffici creando una struttura e un servizio di sostegno tematico e funzionale.

Con riferimento agli enti di piccole dimensioni e alle strutture con poco personale, l'organo di indirizzo può valutare, in base all'organizzazione, soluzioni flessibili (come ad esempio quella di un supporto funzionale al RPCT in modo che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto), da formalizzare sempre nell'atto di nomina del RPCT e nel PTPCT.

Laddove il RPCT svolga l'incarico in via esclusiva, la durata dell'incarico dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.

Il Resp. RPCT deve garantire e svolgere con effettività i propri compiti, in piena autonomia ed effettività, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

L'art. 8, D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione".

Di seguito si riportano i compiti del RPCT, come definiti dalla L. 190/2012 e richiamati dall'Allegato 3 del PNA 2019:

- (art. 1, comma 8; comma 10, lett. a) elabora la proposta del PTPCT entro il 31/01 di ogni anno per l'approvazione e propone eventuali modifiche del Piano in caso di accertamento di significative violazioni, di rilevanti mutamenti dell'organizzazione aziendale ovvero di novità normative immediatamente cogenti;
- (art. 1, comma 8-bis) verifica lo stato di attuazione del Piano, elabora (entro i termini indicati da ANAC) la relazione sull'attività svolta;
- (art. 1, comma 8) definisce le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- (art. 1, comma 10, lett. b) verifica la possibilità di rotazione degli incarichi nelle aree preposte allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- svolge attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 con attuazione della specifica procedura di contestazione di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità, con segnalazione all'ANAC dei casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013;
- verifica la completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate ai sensi del Decreto Trasparenza;
- assicura la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, come stabilito dal D.Lgs. n.33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97 del 2016, ed in particolare dagli articoli 5, 5-bis e 9-bis (comma 4) e come ulteriormente precisato dalle Linee Guida c.d. FOIA.

La funzione del RPCT viene esercitata in ambito preventivo ed in ambito di vigilanza.

Il **Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza** della Sanitaservice ASL BA risulta essere il **Dott. Vito Lamonaca**, nominato con atto dell'Amministratore Unico prot.n. 56-OUT del



06 febbraio 2023 (si veda su pagina Web istituzionale “Amministrazione trasparente” – “Provvedimenti”).

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:

- a) la Direzione aziendale e quindi in questo caso: l'Amministratore Unico, che avvia il processo e detta le direttive per la predisposizione e l'aggiornamento del Programma;
- b) il Responsabile della trasparenza, che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione, cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del programma;
- c) i responsabili dei servizi, con il compito di collaborare con il responsabile della trasparenza per l'elaborazione del piano ai fini dell'individuazione dei contenuti del programma;

#### **2.4 — Strategie per il trattamento del rischio - individuazione delle misure di prevenzione della corruzione.**

Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di ridurre il rischio, ed in particolare è l'attività di individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono ad azzerare o almeno a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione o situazioni c.d. di “malamministrazione” o a limitarne l'impatto.

I sistemi di trattamento dei rischi di corruzione possono essere così distinti

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Sul piano teorico, rientrano tra le misure di prevenzione a carattere generale le seguenti misure:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;

- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;

La trasparenza costituisce un principio che caratterizza l'attività di Sanitaservice Asl Ba srl per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento. La pubblicazione tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

I portatori di interesse che potranno essere coinvolti per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza saranno il Responsabile della verifica del controllo analogo ASL BA, ed eventualmente anche possibili interessati: i cittadini che usufruiscono dei servizi sanitari locali connessi, i sindacati, le associazioni, i media, le imprese, gli ordini professionali, attraverso i mezzi di comunicazione standard (fax/email/PEC).

## 2.5 — Termini e modalità di adozione del Programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è portato a conoscenza del Socio Unico, trattandosi, in sostanza, di atto di organizzazione dell'attività di pubblicità sul sito istituzionale della Società controllata per via del "controllo analogo".

Ogni amministrazione e, quindi, anche questa società in house, è tenuta ad adottare il Programma ed i suoi aggiornamenti, **escludendo quindi la redazione del Piano della performance che riguarda invece esclusivamente la ASL BA per i servizi sanitari al cittadino.**

I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di almeno 3 anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti (artt. 6, 7 e 8).

Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate.

L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza aziendale al fine anche di evitare danni economici collaterali conseguenti, dovuti alla semplicistica informazione di dettaglio utilizzabile contro la società (es. contenziosi legali con i sindacati che possono replicarsi/moltiplicarsi in maniera esplosiva o che riguardano la privacy di persone o quant'altro). Quindi nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio. In particolare si richiamano le disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs: n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali.

Per il trattamento illecito dei dati personali vengono sanzionati con l'obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale, con l'applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

### **3 — INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

#### **3.1 — Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati**

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli *stakeholder* interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

Le misure di diffusione che questa Amministrazione intende intraprendere nel triennio per favorire la promozione dei contenuti del Programma triennale e dei dati vengono di seguito riportate:

- A) pubblicazione sul sito dell'amministrazione di contenuti ed informazioni utili allo scopo;
- B) raccolta di comunicazioni (cancellando dovutamente i nomi) o semplici riassuntivi informativi pervenuti dagli stakeholder, opportunamente commentati.

#### **3.2 — Organizzazione e risultati attesi dalla trasparenza**

Di fatto il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative, documenti, innovazioni che scaturiranno dalle analisi, dai controlli e dallo scambio di idee e/o contenuti degli *stakeholder*, attraverso l'utilizzo di strumenti comunicativi moderni (fax, email, PEC,...).

### **4 — PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

#### **4.1 — Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell'aggiornam. dei dati**

Il responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati è lo stesso Responsabile della Trasparenza, citato nel punto 2.3, che invierà le necessarie informazioni all'addetto alla pubblicazione dei dati sul sito Web istituzionale della società, per la relativa tempestiva pubblicazione dei contenuti.

Inoltre, secondo le direttive della CiVIT con le informazioni devono essere:

- a) indicati la data di pubblicazione e di aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce;
- b) la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali, affinché gli stessi possano essere utilmente fruiti dall'utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc.);
- c) pubblicati in formato leggibile e aperto, in coerenza con le "linee guida dei siti web", preferibilmente in più formati standard aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc).

#### 4.2 — Misure per assicurare l'efficacia delle comunicazioni certificate

Questa società in house, in conformità alle previsioni dell'art. 34 della legge n. 69/2009) è dotato di una casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC), pubblicata sulla sezione “Contatti” del sito web-internet istituzionale, per consentire un uso corretto e sistematico di detto canale di comunicazione. L'utente che voglia richiedere la pubblicazione di un determinato documento (in formato elettronico aperto ed ovviamente pertinente al miglioramento dei servizi) può fare uso della suddetta casella di Posta Elettronica Certificata. Inoltre si rende nota qui a seguire l'email del responsabile aziendale anticorruzione: [anticorruzione@sanitaserviceaslba.it](mailto:anticorruzione@sanitaserviceaslba.it), come pubblicato nella pagina Web istituzionale “Amministrazione trasparente” – “Provvedimenti”.


#### 5 - Allegati al presente documento:

- Delibera numero 39 del 20/01/2016  
<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-c2-a0numero-39-del-20/01/2016-1>
- Chiarimenti delibera 39/2016  
[http://www.sportelloanticorruzione.it/wp-content/uploads/2016/01/AVVISO\\_Chiarimenti-delibera-Anac-39\\_2016.pdf](http://www.sportelloanticorruzione.it/wp-content/uploads/2016/01/AVVISO_Chiarimenti-delibera-Anac-39_2016.pdf)
- Nota Anac del 10 gennaio 2024 circa gli adempimenti relativi alla Lg.190/2012 abrogati  
<https://www.anticorruzione.it/-/adempimenti-legge-190/2012-art.-1-comma-32-7>

Bari, li 31/01/2024


L'Amministratore Unico

Prof. dott. Fabrizio D'Addario



Il Ref. anticorruzione aziendale

dott. Vito Lamonaca





Considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati all'art. 28, co. 3, del nuovo codice, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190/2012 pertanto abrogato dal nuovo codice, l'Autorità chiarisce che:

- **Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file; di conseguenza, perdono di efficacia le relative specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento.**
- Per i contratti conclusi entro il 2023: gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera.
- Per i contratti non conclusi entro il 2023: la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. [Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023](#)).  
Le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
- Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024: la trasparenza dei dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell'art. 28 co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all'art. 28, co. 3 del nuovo codice.  
In proposito si rinvia alle delibere ANAC [261](#) e [264](#) del 20 giugno 2023, e successivi aggiornamenti.

Si evidenzia che queste indicazioni sono sintetizzate al par. 5.1 della [delibera 605 del 19 dicembre 2023](#) "Aggiornamento 2023 del PNA", nel [comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582 del 13 dicembre 2023](#) e nelle delibere [261](#) e [264](#) del 2023 e successivi aggiornamenti.

10 gennaio 2024



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016**

**Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.**

Il CONSIGLIO dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 20 gennaio 2016;

VISTO l'art. 19, comma 3, d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stesse svolti all'ANAC;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche Amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, così come integrato dall'art. 8, comma 2, della legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", che prevede l'obbligo di trasmettere alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (ora ANAC) le informazioni di cui al punto precedente con cadenza semestrale;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

VISTO l'art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013;

VISTO l'obbligo a carico delle Amministrazioni, ai sensi del predetto art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC, di seguito, Autorità) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, terzo periodo, che demanda all'Autorità l'individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, quarto periodo, che demanda all'Autorità il compito di trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'elenco delle Amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard aperto;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 che prevede, per i casi di omissione della trasmissione o della comunicazione l'applicazione dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e, in particolare, l'art. 11 che individua l'ambito di applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 62-bis del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), che istituisce, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall'art. 60 dallo stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'articolo 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'art. 6-bis, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell'art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP;

VISTO l'art. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

VISTO il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori;

VISTO il Comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici a far data dal 1° gennaio 2013;

VISTO l'art. 8, comma 1 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 luglio 2012, n. 94) che con finalità di trasparenza ha demandato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici la pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura;

VISTO il Comunicato dell'Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota l'attivazione del Portale Trasparenza ai sensi dell'art.8, comma 1, del d.l. n. 52/2012;

CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 7 del Codice dei Contratti Pubblici e di cui all'articolo 8, comma 1, del d.l. 52/2012, l'Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012;

CONSIDERATO che l'obbligo di trasmettere l'informazione relativa all'elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l'utilizzo del sistema AVC<sub>PASS</sub> secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare la deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, che si intende integralmente sostituita dalla presente, sia in esito alla modifica introdotta all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, sia al fine di riunire in un unico atto a





## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

carattere generale le indicazioni fornite ai soggetti interessati con la deliberazione citata e con i Comunicati del Presidente del 22 maggio 2013 e del 13 giugno 2013;

CONSIDERATO che sono pervenute all'Autorità numerose richieste di chiarimento anche a seguito della modifica normativa descritta al punto precedente di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015;

RITENUTO che si rende necessario fornire ai soggetti interessati ulteriori indicazioni operative;

### **DELIBERA**

#### *Art. 1 Definizioni*

1. Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per:
  - **TRASMISSIONE**, l'invio, in formato digitale, all'Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
  - **PUBBLICAZIONE**, l'esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
  - **COMUNICAZIONE**, l'invio all'Autorità della comunicazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati in formato digitale standard aperto e della URL di pubblicazione;
  - **ADEMPIMENTO**, la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all'Autorità. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalla legge;
  - **FORMATO DIGITALE STANDARD APERTO**, il formato dei dati di tipo aperto come definito dall'art. 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
  - **AMMINISTRAZIONI ED ENTI**, i soggetti individuati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012, nonché i soggetti individuati dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 33/2013 che operano come stazioni appaltanti;
  - **CIG**, il codice identificativo della gara;
  - **SMARTCIG**, CIG in modalità semplificata utilizzato per micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) e contratti esclusi in tutto o in parte dell'applicazione del Codice;
  - **PORTALE TRASPARENZA**, il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) e disponibile all'indirizzo <http://portalettrasparenza.avcp.it/>;

- **PEC**, la Posta Elettronica Certificata.

### *Art. 2 Oggetto*

1. La presente Deliberazione, al fine di garantire la corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 32, della l. 190/2012, descrive le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti, individua le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiama le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili. Inoltre, il presente atto individua le informazioni rilevanti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati all'Autorità e le relative modalità.

### *Art. 3 Informazioni oggetto di pubblicazione*

1. Le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", le informazioni indicate all'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni di cui al comma 1 riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti.
3. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.

### *Art. 4 Descrizione delle informazioni oggetto di pubblicazione*

1. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e degli Enti sono le seguenti:



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

<b>Dato</b>	<b>Descrizione</b>
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto della procedura di scelta del contraente
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

### *Art. 5 Soggetto responsabile della pubblicazione*

1. Le Amministrazioni e gli Enti individuano i soggetti tenuti alla elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 tenendo conto di quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza o in altri atti organizzativi.

### *Art. 6 Standard da utilizzare per la pubblicazione*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

1. I dati di cui all'articolo precedente devono essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che ne consenta l'analisi e la rielaborazione. A tal fine le Amministrazioni e gli Enti di cui all'art. 1 della presente deliberazione devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento "specifiche tecniche" disponibile sul sito dell'Autorità.

### *Art. 7 Durata della pubblicazione*

1. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 sono pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli Enti per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all'esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento.
2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i dati e le informazioni sono conservate e rese disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

### *Art. 8 Obbligo di trasmissione dei dati all'Autorità e possibilità di esportazione degli stessi*

1. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell'Autorità, gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 si intendono assolti nelle modalità di seguito indicate:
  - a) per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all'Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza;
  - b) per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG;
  - c) per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVC<sub>PASS</sub> l'obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e successiva comunicazione della URL di pubblicazione secondo quanto previsto al successivo art. 9.
2. L'Autorità pubblica sul proprio sito web le informazioni acquisite con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, mettendo a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti la funzionalità per l'esportazione in formato aperto dei dati. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 32, della l. 190/2012, previa verifica, aggiornamento e integrazione dei dati stessi.

### *Art. 9 Comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei dati all'Autorità per le finalità di vigilanza*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

1. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, ferme restando le indicazioni fornite nell'articolo precedente, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere all'Autorità mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l'ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l'Autorità eseguirà le verifiche di competenza.
2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata a cura del soggetto che ha provveduto alla relativa pubblicazione con le modalità indicate nel documento "specifiche tecniche". Non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate con modalità diverse.

### *Art. 10 Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione*

1. Il responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013 dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui all'art. 1 della presente deliberazione, controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all'Autorità previsti dall'art. 1, comma 32 della l. 190/2012 assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e comunicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Restano ferme le responsabilità in capo ai soggetti tenuti all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati.

### *Art. 11 Rapporto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 con gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti da altre disposizioni di legge*

1. Gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in esame non sostituiscono gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e da altre disposizioni normative.

### *Art. 12 Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione*

1. L'omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell'aggiornamento dei dati, il ritardo nell'adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l'esercizio del potere d'ordine da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell'art. 45 del d.lgs. 33/2013.
2. La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all'Autorità ai sensi dell'art. 9 della presente deliberazione o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione della



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

sanzione prevista all'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti.

3. Le fattispecie di cui a precedente comma 1 saranno, altresì, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 32, della l. 190/2012.

**Il Presidente**

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 gennaio 2016

Il Segretario: Maria Esposito

# AVVISO

## Chiarimenti delibera ANAC 39/2016

*A cura degli esperti di sportelloanticorruzione.it*

La [delibera n. 39 del 20 gennaio 2016](#) fornisce indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012.

Si provvede di seguito alla prima indicazione delle novità di maggiore interesse:

- resta invariata la modalità di comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio di ogni anno. Quest'anno, poiché il 31 gennaio cade di domenica, la scadenza è da intendersi 1 febbraio;
- gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie;
- la PUBBLICAZIONE consiste nella esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
- la TRASMISSIONE consiste nell'invio, in formato digitale, all'Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla delibera 39/2016. Per SEMPLIFICARE gli obblighi di trasmissione delle informazioni si intendono assolti nelle modalità di seguito indicate:
  - A. per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all'Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza;
  - B. per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG;
  - C. per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS l'obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e successiva comunicazione della URL di pubblicazione secondo quanto previsto al successivo art. 9.

**Ne consegue che la MODALITÀ OPERATIVA della compilazione dell'XML messo a disposizione sul portale di [avcp.asmecomm.it](http://avcp.asmecomm.it) si intende corretta per quanto concerne il contenuto delle informazioni oggetto di pubblicazione. Per quanto concerne la trasmissione:**

- Il file HML va pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
- Va quindi inviata una pec all'indirizzo [comunicazioni@pec.anticorruzione.it](mailto:comunicazioni@pec.anticorruzione.it) contenente **l'URL di pubblicazione del file sul sito** istituzionale del Comune nonché **l'attestazione** dell'avvenuto adempimento della pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni da pubblicare.

Sul sito [www.sportelloanticorruzione.it](http://www.sportelloanticorruzione.it) il commento alla delibera e la modalità di richiesta del servizio gratuito di supporto.